

**POLIZIA MUNICIPALE**

\*\*\*\*\*

Prot. nr.

<b>NUMERO ORDINANZA</b>  27/2011	<b>O G G E T T O</b>	<b><i>Istituzione temporanea e in via sperimentale di un'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) su via V. Emanuele II° di questo Comune.</i></b>
<b>DATA</b>  28 Giugno 2011		

**IL SINDACO**

-Vista la delibera di G.C. n. 64 del 22/06/2011, immediatamente esecutiva, con la quale questa Amministrazione delibera l'istituzione, temporanea e in via sperimentale, di un'area pedonale urbana (A.P.U.) su via V. Emanuele II° di questo Comune;

-Ritenuto di dover dare corso al provvedimento giuntale mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale da installare in loco;

-Uditi i riferimenti dell'ufficio competente;

-Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30/04/92, nr.285, che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, 1°C. e 6, 4°C.-lett.b), testualmente attribuisce a questo Ente la facoltà di: "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade";

-Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16/12/92, nr.495;

-Visto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

1)-A partire dal 01 luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011 **è vietata, temporaneamente e in via sperimentale, la circolazione e la sosta di tutti i veicoli a motore** sul tratto di strada di **via V. Emanuele II°**, compreso tra via G. Chiriatti e via Mazzini di questo Comune, nei modi, nei limiti e con le deroghe previste dal successivo punto 2), nonché nell'arco temporale giornaliero come appresso indicato:

- a. dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno successivo per tutti i giorni feriali e festivi;
- b. dalle ore 20:00 alle ore 03:00 del giorno successivo per tutti i giorni prefestivi.

2)-Nell'A.P.U. possono accedere e circolare, senza necessità di contrassegno e senza limiti orari le seguenti categorie di veicoli:

- i. mezzi di polizia;
- ii. mezzi di soccorso;
- iii. veicoli destinati all'espletamento di pubblici servizi, per servizi di manutenzione e altri particolari
- iv. velocipedi;
- v. veicoli a servizio di persone disabili in possesso del contrassegno di cui alla fig. V<sup>a</sup> 4 art. 381 del Regolamento d'esecuzione al Codice della Strada.

3)-L'ufficio della locale Polizia Municipale provvederà al rilascio dei tipi di permessi alle condizioni di seguito indicate:

A. permesso che consente unicamente il transito per raggiungere il garage od il posto auto privato:

- i. il permesso è rilasciato al proprietario o a chi ha la disponibilità a qualunque titolo di un garage o posto auto collocato su area privata, interna all'A.P.U. e per un determinato veicolo del quale risulta proprietario;
- ii. il permesso consente unicamente il transito del veicolo nell'A.P.U. per raggiungere il garage o il posto auto in proprietà privata;
- iii. non consente la sosta nell'A.P.U.;
- iv. il permesso ha la stessa validità temporale della A.P.U., come istituita dal presente provvedimento, ed è gratuito;

B. ulteriori particolari permessi per situazioni assimilabili possono essere concessi dalla Polizia Municipale.

4)-La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica a norma del D.P.R. 16.12.1992, nr.495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

5)-Il locale Ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione e, come ogni altro Agente di Polizia Stradale, di far osservare la presente ordinanza.=

Dalla Residenza Comunale

**COMUNE DI ZOLLINO**  
(Prov. di Lecce)

Albo n. 312/2011  
DA OGGI 05-07-2011  
AL 30-09-2011

**IL MESSO COMUNALE**

(Luigi Pellegrino)

*Luigi Pellegrino*



**Il Sindaco**

(dr. F. PELLEGRINO)

